



Provincia di Cagliari – Provincia de Casteddu

Settore Pubblica Istruzione e Formazione Professionale via Cadello 9/b 09121 Cagliari

prot. n.

del 2.09.2013

**All'Ufficio Appalti dell'Area dei
Servizi Tecnici e d'Istruzione
sede**

CAPITOLATO TECNICO (servizio per il 2013-14)

(OGGETTO DELL'APPALTO; CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO; GESTIONE DEL PERSONALE E ASPETTI TECNICO -ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO; RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA LA PROVINCIA E LA DITTA AGGIUDICATARIA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO; LUOGHI E TERMINI DI ESECUZIONE; IMPORTO DEL SERVIZIO; DIVIETO DI SUBAPPALTO; PAGAMENTI; RIPETIZIONE DEL SERVIZIO, A FACOLTÀ DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI; PREVISIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA; ESTENSIONE PROPRIA DEL CONTRATTO CON QUINTO D'OBBLIGO.)

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha ad oggetto l'organizzazione e gestione per l'a.s. 2013/2014 del servizio di assistenza educativa specialistica disciplinato nella Provincia di Cagliari dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 2011. Il servizio consiste nell'assistenza specialistica -agli studenti con disabilità della Provincia di Cagliari iscritti nelle scuole superiori - prestata da educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti, per affrontare i problemi relativi all'autonomia, alla comunicazione e socializzazione nell'ambito scolastico.

Articolo 2– CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio consiste:

a) nell'assistenza specialistica agli studenti con disabilità, per un numero di ore totali per l'anno scolastico 2013/2014 pari a non meno di 50.000 ore, prestata da educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti, che operano per l'integrazione scolastica e sociale dello studente, in particolare per affrontare i problemi di autonomia, comunicazione e socializzazione al fine di promuovere il pieno diritto allo studio. Tali ore comprendono l'intervento dell'educatore in affiancamento dello studente disabile durante l'orario scolastico in classe e durante le visite didattiche in orario scolastico, e le ore che l'educatore impiega per la partecipazione ai consigli di classe e ai Gruppi Lavoro Handicap (GLH) nell'Istituto, documentate nei verbali di tali organi collegiali.

b) in ulteriori massimo 2 ore mensili di attività di ciascun educatore per ogni studente disabile a cui presta l'assistenza - ore eventuali in aggiunta a quelle stabilite per il supporto educativo in classe o a scuola (specificato sopra) – e volte alla concreta realizzazione delle attività di coinvolgimento della famiglia e di collaborazione con i servizi territoriali (ad esempio, l'educatore Giacomo che presta l'assistenza educativa agli studenti X, Y, Z ha diritto ad ulteriori 6 ore mensili retribuite, essendo 3 i suoi studenti).

c) nel coordinamento degli educatori che svolgono l'assistenza educativa con gli studenti

disabili presso le scuole, pari a circa 20 ore settimanali, per un numero complessivo di ore di coordinamento non inferiore a complessive 600 ore.

2. L'assistenza specialistica educativa viene attivata dalla Provincia per i casi individuati secondo una scala di priorità, tenendo conto della gravità della patologia e, secondariamente, della completezza della documentazione e del rispetto dei tempi definiti nel regolamento del servizio.

3. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola; deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)- se il PEI è necessario per lo studente- e nel programma di lavoro definito dal Gruppo Lavoro Handicap (GLH); si integra con le attività riabilitative di competenza della ASL e con quelle sociali del Comune di residenza dell'alunno.

Se lo studente disabile non ha un proprio Piano Educativo Individualizzato (ad esempio lo studente non udente o non vedente), l'ammontare di ore di assistenza educativa necessarie è desunto dalla documentazione a corredo della richiesta inoltrata alla Provincia.

4. La Provincia, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione tecnica ai sensi dell'art. 6 del regolamento del servizio, comunica al soggetto che eroga il servizio (aggiudicatario) l'elenco degli studenti aventi diritto e il monte ore settimanale da destinare alle singole scuole.

5. L'aggiudicatario cura la gestione del personale (educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti) che svolge l'assistenza educativa e cura l'intero aspetto tecnico-organizzativo del servizio, come sotto meglio specificato.

6. I beneficiari del servizio sono gli alunni con disabilità certificata, che presentano grave compromissione dell'area della comunicazione e dell'autonomia, per i quali sia stata avanzata richiesta alla scuola superiore da parte della famiglia, frequentanti gli Istituti Superiori della Provincia di Cagliari. I beneficiari per l'anno scolastico 2013/14 sono orientativamente 270.

7. Il servizio richiesto è quello di assistenza educativa specialistica disciplinato nella Provincia di Cagliari dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 2011 sopraccitato, consistente nella programmazione, attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi di assistenza educativa, nella gestione e nel coordinamento del personale (educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti) che svolge l'assistenza educativa presso le singole scuole superiori e nella completa gestione di tutti gli aspetti pedagogici, psicologici amministrativi e tecnici del servizio nelle scuole .

8. Per l'avvio del servizio di assistenza educativa specialistica i dati relativi agli alunni con disabilità aventi diritto nell'a.s. 2013/14 saranno forniti dal "Servizio di Orientamento e Supporto Pedagogico" del Settore Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari.

9. Il servizio decorrerà orientativamente dalla terza decade del mese di ottobre 2013.

Articolo 3 - GESTIONE DEL PERSONALE E ASPETTI TECNICO_ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO.

1. Le Risorse umane da impiegare per l'esecuzione del servizio dovranno essere:

a) Un responsabile coordinatore del servizio, con documentata esperienza almeno quinquennale nel Settore Psico-socio-pedagogico e con diploma di laurea (DL) non inferiore ai quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n.509/1999, oppure laurea specialistica di durata quinquennale ora denominata laurea magistrale (LM), oppure titolo di studio, equiparato alle predette lauree, conseguito in uno stato dell'Unione Europea.

b) Operatori esperti per lo svolgimento del servizio, in possesso di diploma di laurea e di esperienza maturata nell'ambito psico-pedagogico – area disabilità - per almeno 2 anni.

2. La ditta aggiudicataria deve inquadrare- dal punto di vista contrattuale- il personale assunto nell'area/categoria corrispondente al lavoro specializzato-servizi socio-educativi, in quanto le competenze professionali richieste agli educatori sono quelle derivanti dal possesso di adeguato titolo di studio e da esperienza maturata.

3. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire personale ulteriormente specializzato nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda (ad es. conoscenza della LIS, della comunicazione facilitata, ecc.).

4. La Provincia s'impegna a pagare la prestazione di assistenza educativa effettivamente eseguita, con attenzione ai bisogni particolari di ogni studente assistito.

Conseguentemente l'educatore non sarà retribuito se:

- resta a casa sua perchè sa che lo studente è assente;
- svolge attività diverse all'assistenza educativa nella scuola;
- svolge attività di assistenza educativa con studenti nei cui confronti l'assistenza non è stata attivata da parte di questa Amministrazione, perchè non hanno la disabilità certificata, o perchè gli organismi a ciò preposti dalla legge (Asl, istituto scolastico, ecc.) non hanno ritenuto utile richiederla per la crescita dello studente.

5. Le ore di assistenza educativa non dovranno essere svolte in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo motivate eccezioni previamente autorizzate.

Ciò in quanto il sovrapporsi di più figure educative adulte accanto allo studente disabile (oltre all'insegnante curriculare), che intervengono in campi e modalità differenziati durante la stessa ora di lezione possono compromettere la conquista dell'autonomia dell'allievo e della sua capacità di comunicazione, a cui l'assistenza educativa mira.

6. La relazione tra la famiglia dello studente e l'educatore dev'essere ben costruita ed efficace, anche grazie alle ore aggiuntive retribuite anche per tale scopo- così come indicate all'art.2, comma 1, lett.b) soprariportato- e le assenze dello studente devono essere sempre comunicate dalla famiglia all'educatore, con la motivazione e la durata prevista dell'assenza.

7. Tuttavia, se l'educatore si reca a scuola e lo studente è assente (assenza non preannunciata da parte della famiglia), l'educatore:

- ha diritto alla retribuzione per l'ora di assistenza che avrebbe dovuto svolgere in quel giorno con quello studente
- se le ore di assistenza in quel giorno con lo studente assente sarebbero dovute essere due o più di due, l'educatore ha diritto alla retribuzione per due ore di assistenza, durante le quali deve comunque trattenersi a scuola per attivare subito il contatto con la famiglia (per capire perchè lo studente è assente) e lavorare per il miglioramento delle relazioni con le diverse componenti della comunità scolastica, al fine di ottenere un'integrazione sempre più partecipata dello studente (quel giorno assente).

8. Se lo studente è assente, e l'assenza è preannunciata, l'educatore lo comunica appena ne viene a conoscenza al proprio coordinatore del servizio in modo che l'educatore stesso - momentaneamente "disoccupato"- possa essere prontamente utilizzato come supplente di qualche altro educatore assente (per malattia, congedo, permesso, ecc.), in modo che anche ogni studente disabile abbia sempre coperto ed assicurato il servizio di assistenza educativa di cui ha diritto.

9. Agli educatori è richiesta una flessibilità nella prestazione, così come gli insegnanti delle scuole, la cui classe è momentaneamente assente, sono chiamati a fare da supplenti ai loro colleghi assenti, in classi e sedi diverse da quelle di loro titolarità.

10. L'obiettivo è assicurare il miglior servizio allo studente disabile, fornendogli l'assistenza educativa quando egli è presente alle attività scolastiche.

Questo può richiedere che l'educatore recuperi – sempre nell'arco temporale contrattualmente pattuito- le eventuali ore lavorative non svolte a causa delle assenze di uno studente, in occasioni particolari, quali ad esempio le visite scolastiche o le gite con la classe, che sono momenti molto interessanti ai fini dell'integrazione e della comunicazione per gli studenti disabili e richiedono in genere un incremento del numero di ore di attività per tutto il personale scolastico, dunque anche per l'educatore, che va oltre al numero di ore settimanali ordinarie.

11. In altri termini è opportuno che la ditta aggiudicataria stabilisca con i propri dipendenti appositi patti scritti (clausole flessibili), in modo che l'educatore a cui è mancato spesso un allievo possa compensare le ore non effettuate con ore svolte, in alcuni periodi dell'anno, in misura maggiore- sempre in attività di assistenza educativa nell'ambito dell'attività didattica con il resto della classe- ma in momenti di apprendimento non formale, anche al di fuori dell'edificio scolastico.

12. La ditta aggiudicataria, subentrando in un servizio già avviato negli anni, dovrà assicurare agli studenti disabili la continuità educativa con il medesimo educatore assegnato a prestare assistenza negli anni passati e/o all'inizio dell'a.s. 2013-14.

13. La ditta aggiudicataria dovrà favorire la flessibilità della prestazione di lavoro tutelando le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza, stipulando – se ritenuto necessario per tale scopo- contratti di lavoro a tempo parziale anche di tipo misto (orizzontale e verticale).

14. In particolare alla ditta aggiudicataria, ai sensi e nel rispetto dell'art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del d.lgs. n.61/2000 – a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto- è chiesto che possa variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.

15. In tale patto la ditta aggiudicataria e il lavoratore possono stabilire un idoneo arco temporale all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore (anche della durata dell'intero anno scolastico).

16. Con esplicito patto, è chiesto alla ditta aggiudicataria di prevedere nel rapporto di lavoro a tempo parziale con i dipendenti, clausole elastiche per la variazione in aumento con il prolungamento della prestazione in giornate o in periodi in cui non era prevista.

17. L'esecuzione del servizio avverrà sotto la supervisione e il monitoraggio continui del Servizio di Orientamento e Supporto Pedagogico del Settore Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari.

Articolo 4 - RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA LA PROVINCIA E LA DITTA AGGIUDICATARIA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Funzioni in capo alla Provincia: l'unità operativa di orientamento e supporto pedagogico agli alunni con disabilità del Settore Pubblica Istruzione della Provincia ha il compito di individuare i destinatari del servizio secondo quanto indicato nel Regolamento, ha il ruolo di supervisore dell'attività dell'aggiudicatario, cura i rapporti con le scuole e le famiglie, svolge la funzione di raccordo con le altre agenzie e i servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo individualizzato degli alunni ai sensi art. 9 del Regolamento.

2. L'unità operativa di orientamento e supporto pedagogico agli alunni con disabilità del Settore Pubblica Istruzione della Provincia in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) raccolta e valutazione della documentazione per l'avvio del servizio;
- b) segnalazione al contraente dei casi da attivare sulla base della graduatoria stilata e approvata dalla Commissione tecnica (art. 6 del Regolamento);
- c) verifica dei curricula (attestanti i requisiti di studio e di esperienza richiesti dal

regolamento e con sottoscrizione autografa) degli educatori forniti dal contraente e rilascio del nulla osta per la loro assunzione;

- d) organizzazione di riunioni periodiche e incontri individuali con gli educatori e il coordinatore del servizio, previo accordo con quest'ultimo sulle modalità e i tempi;
- e) organizzazione incontri periodici con la famiglia dell'alunno;
- f) partecipazione ai Consigli di classe/GLHO e alle riunioni dei GLH di Istituto, in seguito a convocazione della scuola, ove ritenuto necessario in base alla rilevanza dell'ordine del giorno del consiglio di classe per l'assistenza educativa specialistica;
- g) visite periodiche presso le scuole per verificare la regolare esecuzione del servizio;
- h) comunicazioni ufficiali alle scuole per fornire o chiedere informazioni sul servizio o per richiedere incontri col Dirigente scolastico o col Consiglio di classe;
- i) verifica rendicontazione oraria e successiva liquidazione mensile;
- l) monitoraggio dell'attività del contraente e del servizio attraverso schede di valutazione da somministrare alle scuole e alle famiglie.

3. Funzioni in capo all'aggiudicatario (di seguito chiamato "contraente") : Il contraente, in parallelo allo svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica così come sopradescritto, cura la gestione del proprio personale per l'aspetto tecnico-organizzativo e deve svolgere in particolare le seguenti funzioni:

- a) comunicare alla Provincia il nominativo, il curriculum (attestante i requisiti di studio e di esperienza richiesti dal regolamento e con sottoscrizione autografa) ed i recapiti del personale che svolgerà il ruolo di coordinatore del servizio;
- b) individuare gli educatori ai quali affidare gli incarichi, ciascuno dei quali deve possedere i requisiti stabiliti dall'art.3, comma 2, del regolamento approvato con atto C.P. n.30/2011, e far pervenire alla Provincia di Cagliari il curriculum aggiornato e sottoscritto, per il rilascio del nulla osta;
- c) assumere gli educatori individuati successivamente al rilascio del nulla osta della Provincia e assegnarli avendo riguardo agli obiettivi di continuità educativa, inquadrandoli- dal punto di vista contrattuale- nell'area/categoria corrispondente al lavoro specializzato-servizi socio-educativi, in quanto le competenze professionali richieste agli educatori sono quelle derivanti dal possesso di adeguato titolo di studio e da esperienza maturata;
- c) attivare i casi entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data della segnalazione della Provincia :la compresenza (dell'educatore con l'insegnante di sostegno) è assolutamente da evitare, e non è da questa Amministrazione autorizzata, salvi i casi adeguatamente e specificatamente motivativi;
- d) consegnare alla Provincia il prospetto orario settimanale degli educatori e le eventuali successive modifiche;
- e) controllare l'attività degli educatori (es. orari, assenze, consegna documentazione, ecc.);
- f) segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali modifiche al piano di servizio (sostituzione educatore, assenza prolungata dell'alunno, ecc.) o qualsiasi problema che possa ostacolare il buon andamento del servizio (es. comportamento non adeguato dell'educatore, problemi con gli insegnanti o altri operatori della scuola, ecc.);
- g) curare i rapporti con la scuola, la famiglia e l'equipe medica che segue l'alunno per quanto concerne la gestione ordinaria degli educatori;
- h) partecipare a tutti i Consigli di classe/GLHO e successivamente presentare un sintetico resoconto di ogni riunione ai referenti della Provincia qualora non fossero presenti;
- i) partecipare a incontri con la scuola, la famiglia del minore e i referenti per momenti di programmazione e aggiornamento dei progetti di intervento;
- l) organizzare riunioni periodiche di gruppo o individuali con gli educatori e i referenti della Provincia, previo accordo con questi ultimi sulle modalità e i tempi;
- m) consegnare alla Provincia i progetti educativi redatti dagli educatori entro un mese dall'inizio del servizio, sulla base del PEI della scuola;
- n) consegnare alla Provincia la rendicontazione mensile delle ore effettivamente svolte entro i primi 10 gg. del mese successivo;

- o) consegnare alla Provincia una relazione quadrimestrale sullo svolgimento del servizio entro 10 gg. dalla fine del quadrimestre scolastico;
- p) consegnare alla Provincia una relazione finale redatta dagli educatori su ciascuno dei casi seguiti entro il 30 giugno.

Articolo 5 – LUOGHI E TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il servizio dovrà essere svolto nei locali del plesso scolastico in cui l'alunno è iscritto, all'interno della classe di appartenenza oppure, per particolari progetti, previo accordo con la Provincia e la scuola, in altri spazi scolastici per lavori specifici da realizzarsi anche in piccoli gruppi. Il servizio può svolgersi - all'interno dell'orario scolastico- anche per la partecipazione dell'allievo a visite didattiche, previa richiesta della scuola e autorizzazione da parte del coordinatore del servizio, a condizione che le ore svolte per la visita didattica non superino il monte ore d'intervento con l'alunno.
2. I tempi e le modalità di erogazione del servizio, in armonia con quanto indicato nel PEI e nel POF, dovranno essere concordati con la Provincia e l'Istituzione scolastica che chiede il servizio.
3. Il servizio coinciderà col calendario scolastico d'Istituto e verrà comunque sospeso in eventuali giorni in cui sia programmata un'interruzione dell'attività didattica. Verrà modulato sulla base dell'articolazione oraria di ogni singolo plesso e secondo quanto definito all'interno del Progetto d'Istituto. Le ore di assistenza specialistica dovranno comunque essere distribuite nella settimana in maniera funzionale in modo che l'alunno possa usufruirne regolarmente.

Articolo 6 – IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'importo posto a base della gara è di Euro 1.080.000+IVA.
2. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi che di forniture.
3. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta aggiudicataria e remunererà l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.

Articolo 7 -DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 8 -PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati dalla Provincia di Cagliari, in seguito alla presentazione:
- a) di regolare fattura, in base alle prestazioni effettivamente eseguite
- b) di documentazione mensile predisposta dalla ditta consistente – sulla base di quanto previsto agli articoli 2 (caratteristiche del servizio) e 3 (gestione del personale e aspetti tecnico_organizzativi del servizio) di questo capitolato- in una relazione di sintesi accompagnata da un documento riepilogativo in cui sia indicato il numero di ore lavorate nel mese di riferimento e da copia dei fogli di presenza degli operatori nelle diverse scuole controfirmati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) degli istituti presso i quali è stato prestato il servizio
- c) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.
2. Le ore retribuite saranno quelle effettivamente svolte, così come dettagliatamente indicato nell'art.3 "GESTIONE DEL PERSONALE E ASPETTI TECNICO_ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO" di questo capitolato.
3. Le eventuali spese generali, amministrative e contabili, già conteggiate nella base d'asta, sono quantificate come differenza tra il valore dell'offerta economica presentata in gara e la spesa per il personale che presta il servizio di assistenza educativa (data dal valore risultante dalla somma della remunerazione di 50.000 ore degli educatori, inquadri

nell'area/categoria corrispondente al lavoro specializzato-servizi socio-educativi, come sopra indicato all'art.3 + 600 ore del coordinatore del servizio) e saranno liquidate alla ditta in 3 tranche, di cui l'ultima sarà corrisposta al termine del servizio.

Articolo 9 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO, A FACOLTÀ DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

1. Ai sensi dell'art.57, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto anzidetto, servizi analoghi a quello già affidato ai sensi del presente capitolato, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.

Articolo 10 - PREVISIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA.

1. Nelle more della stipula del contratto, ma dopo l'aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione, con determinazione dirigenziale può essere autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dal comma 2, attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

2. Ai sensi dell'art.302, comma 2 lett.a del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", il responsabile del procedimento può autorizzare, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del codice dei contratti, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace quando il contratto ha ad oggetto servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente svolti oppure in casi di comprovata urgenza.

3. Alla Ditta aggiudicataria potrà essere pertanto richiesto di dare inizio al servizio nelle more della stipula del contratto. In tal caso la cauzione dalla ditta dovrà essere prestata prima dell'inizio del servizio.

Articolo 11 -ESTENSIONE PROPRIA DEL CONTRATTO CON QUINTO D'OBBLIGO.

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dalla Amministrazione Provinciale, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (in aumento o in diminuzione), a fronte del solo pagamento dei maggiori servizi eseguiti, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 e - per quanto attiene il calcolo del valore stimato del contratto- dell'art.29 del D.lgs. n.163/2006.

Il funzionario responsabile del procedimento
del Settore Pubblica Istruzione
dr. Alessandra Boero